

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4055

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PIANETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1999

—————

Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile  
1992, n. 285, in materia di veicoli utilizzati nell’attività di  
spettacolo viaggiante

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il nuovo codice della strada ha causato serie difficoltà agli operatori degli spettacoli viaggianti soprattutto quando, per lavoro, debbono effettuare i loro continui e consueti spostamenti da un parco divertimenti all'altro.

Il nuovo codice ha infatti ristretto i limiti dimensionali dei loro mezzi portandoli dai precedenti metri 2,70 di larghezza agli attuali metri 2,50. Lo stesso vale per la lunghezza in quanto si è passati dai precedenti 23 metri agli attuali 18. Ne consegue che praticamente tutti i mezzi di cui si servono gli operatori di questo settore, se non rimangono nei limiti attuali, vengono classificati come trasporti eccezionali.

Occorre considerare che detti veicoli sono nello stesso tempo l'abitazione e lo strumento essenziale di lavoro che rappresenta l'unica fonte di sostentamento per migliaia di addetti; che la loro percorrenza media annua è molto bassa (1500 chilometri al massimo); che altrettanto lo è la loro velocità di trasferimento; che gli operatori degli

spettacoli viaggianti non sono dei trasportatori abituali; che generalmente non sono in possesso di mezzi nuovissimi, il cui costo d'acquisto è peraltro estremamente elevato, e che, quindi, non sono in grado nè di apportare quelle modifiche richieste dalla legge, aventi peraltro costi molto elevati, nè, tanto meno, di rinnovare il loro parco mezzi.

Considerato, inoltre, che gli stessi spostamenti vengono effettuati con preavvisi molto brevi e che gli adempimenti burocratici previsti dalle vigenti leggi del codice della strada per quanto riguarda i trasporti eccezionali hanno tempi medi di oltre tre mesi, e che comunque gli operatori degli spettacoli viaggianti ogni anno già sottopongono i loro mezzi a revisione per i motivi suddetti, si ritiene necessaria una modifica parziale dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per semplificare, per quanto possibile, lo spostamento dei veicoli utilizzati nell'attività di spettacolo viaggiante.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

*(Veicoli eccezionali)*

1. Dopo il comma 26 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«26-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli utilizzati nell'attività di spettacolo viaggiante, eccedenti le dimensioni stabilite dagli articoli 61 e 62 del presente decreto».

